

**AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 55 D.LGS. 117/2017 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTEFI-
RIDOLFI E LE ATTIVITÀ AD ESSA CONNESSE**

PREMESSA

L'amministrazione Comunale di San Casciano intende individuare gli Enti del Terzo Settore interessati a partecipare al percorso di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 ss. mm. ii. (Codice del Terzo Settore) per la gestione dell'impianto sportivo di Montefiridolfi e le attività ad essa connesse.

ART. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

Le attività di gestione dell'impianto sportivo e le attività ad essa connesse, di cui al punto che precede, sono le seguenti:

A. Impianto sportivo

- i. manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree a verde poste all'interno dell'impianto
- ii. servizio di custodia limitatamente alle aree recintate e delle tribune esterne ad esso e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature ed al rilevamento tempestivo dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici comunali competenti
- iii. imbiancatura dei locali
- iv. sostituzione dei vetri
- v. riparazione rubinetteria, docce maniglie ecc.
- vi. piccoli interventi relativi a servizi igienici
- vii. verniciatura dei serramenti interni ed esterni
- viii. riparazione delle recinzioni
- ix. sostituzione lampade o faretti, nonché la verniciatura dei pali dell'impianto di illuminazione
- x. verifiche e controllo dell'impianto elettrico come da normativa vigente
- xi. denuncia e verifica dell'impianto di terra
- xii. rinnovo e voltura del certificato di prevenzione incendi
- xiii. piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto elettrico
- xiv. controllo e piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza
- xv. controllo periodico e revisione dei presidi antincendio (naspi, idranti pompe antincendio, uscite di emergenza, porte tagliafuoco ecc.)
- xvi. verifica periodica dell'impianto di riscaldamento (caldaia ecc.) come previsto dalla normativa vigente e piccoli interventi necessari per il suo funzionamento

B. Manutenzione del verde interno all'area dell'impianto sportivo fg. 84 p. 281

C. Manutenzione del verde adiacente l'impianto fg. 84 pp. 157, 281

D. Manutenzione del verde delle seguenti aree:

- i. giardini di Via Buondelmonti, fg. 84 pp. 264, 267, 189 e fg. 83 pp. 144, 184, 171
- ii. giardini di Via del Chianti fg. 84 p. 239
- iii. oliveta sud campo sportivo fg. 84 p. 281
- iv. area a verde antistante la scuola dell'Infanzia, al di fuori del perimetro di recinzione della scuola stessa fg. 84 p. 214
- v. percorso pedonale tra campo sportivo e via santa Maria a Macerata fg. 84 p. 206
- vi. percorso pedonale tra cimitero e abitato di Montefiridolfi fg. 95 p. 363; fg. 82 pp. 191, 193, 195

E. Manutenzione del decoro urbano della piazza di Montefiridolfi (pulizia, spazzamento e manutenzione fioriere).

F. Apertura, chiusura e pulizia degli ambulatori comunali posti in Piazza Montefiridolfi n.

ART. 2 DEFINIZIONI

Comune: il Comune di San Casciano in Val di Pesa

ETS: l'Ente del Terzo Settore, individuato ai sensi dell'art. 4 del D. Igs. 3 luglio 2017, n. 117, che partecipa alla procedura ed evidenza pubblica in oggetto.

Gestore: l'ETS a cui, all'esito della procedura ad evidenza pubblica, sarà affidata la concessione del servizio.

Avviso: il presente avviso pubblico che definisce i contenuti fondamentali del servizio di interesse generale, individuato ai sensi dell'art. 5 lett. e), i) e t) del D. Igs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE

Il presente avviso pubblico alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte ovvero che abbiano fatto regolare richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli ETS devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguitate, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

ART. 4 PRESTAZIONI DEL GESTORE

Il gestore si assume i seguenti specifici obblighi:

- a) garantire la qualità del servizio contemplato nel presente capitolo
- b) individuare, per lo svolgimento del servizio, personale qualificato idoneo allo svolgimento delle attività richieste;
- c) usare la massima cura e diligenza nell'uso del complesso sportivo in modo da garantire che i relativi impianti non vengano danneggiati o manomessi. Per eventuali danni agli immobili, impianti ed attrezzature, cose e persone, il gestore si assume la piena responsabilità verso il Comune. Il gestore è tenuto a denunciare al Comune ogni e qualsiasi danno o deterioramento che venisse operato dallo stesso o da terzi. I danni eventualmente arrecati dal gestore dovranno essere immediatamente riparati o risarciti dallo stesso. Il Comune ha diritto di rivalsa nei confronti del gestore per qualsiasi danno o deterioramento arrecato agli impianti per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi.

- d) osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con l'impianto, ivi compreso il Piano di classificazione acustica del territorio.
- e) assumere di fronte al Comune la responsabilità di tutti i danni causati alle cose di proprietà comunale dai praticanti l'attività sportiva e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni.
- f) rilevare indenne il Comune da ogni e qualsiasi pretesa da chiunque avanzata e per qualsiasi motivo.
- g) obbligarsi a risarcire i danni morali e materiali che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso o la gestione degli impianti.
- h) assumere, rilevando indenne il Comune, ogni responsabilità civile e penale che può derivare a persone o cose a causa o in dipendenza della gestione di uso.
- i) assumere altresì le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- j) impegnarsi a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture dell'impianto, senza l'autorizzazione del Comune, la quale in ogni caso potrà pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
- k) impegnarsi altresì ad ottemperare alle disposizioni fornite dal Comune al fine del rispetto delle norme di sicurezza, anti-incendio e per la prevenzione degli infortuni.
- l) provvedere alla custodia delle attrezzature, alla verifica ed al funzionamento del defibrillatore presente, ed al rilevamento tempestivo dei danni apportati alle strutture con relativa comunicazione agli uffici comunali competenti;
- m) inviare annualmente al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante:
 - i. la dotazione e la collocazione di uno o più defibrillatori nell'impianto sportivo;
 - ii. la presenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore durante l'orario di utilizzo dell'impianto;
 - iii. l'osservanza degli obblighi di formazione ai soggetti incaricati dal gestore all'utilizzo del defibrillatore, ovvero che ognuno di essi sia in possesso dell'attestato del superamento della verifica finale che abilita l'utilizzo del defibrillatore;
 - iv. il controllo della funzionalità tecnica dei defibrillatori e la comunicazione del responsabile addetto a tale verifica.
- n) sostenere le spese per i consumi di rete realizzate presso l'impianto sportivo (luce, acqua, gas).
- o) impegnarsi a favorire l'uso dell'impianto da parte di tutti i cittadini per un sano impiego del tempo libero.

Sono, inoltre, a carico del gestore le spese di funzionamento di cui al successivo art. 5.

ART. 5 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il gestore si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle aree a verde poste all'interno dell'impianto, al servizio di custodia limitatamente alle aree recintate e degli immobili, nonché alla custodia delle attrezzature ed al rilevamento tempestivo dei danni apportati alle strutture con relative comunicazioni agli uffici comunali competenti.

In particolare, il gestore si impegna ad effettuare le spese per le attività indicate all'art. 1.

Sono altresì a carico del gestore le spese per i consumi di rete (luce, acqua, gas).

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono posti a carico del Comune i seguenti oneri:

- a) adeguamento dell'impianto sportivo a norme federali in materia di omologabilità;
- b) esecuzione di interventi strutturali degli impianti;
- c) esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria che non siano riconducibili a quelle elencate all'art. 11;
- d) versamento del contributo annuale nelle forme e con le modalità previste dall'art.13.

Le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di manifestazioni in cui gli impianti sportivi siano utilizzati dal Comune o da terzi autorizzati/patrocinati dal Comune stesso saranno a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che avranno sottoscritto apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità del gestore nel caso di omessa custodia.

Il gestore è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico del Comune.

In caso di rottura degli impianti, che ne pregiudichi il normale funzionamento, il gestore dovrà immediatamente avvisare il Comune, che provvederà ad eseguire un sopralluogo per verificare la competenza dell'intervento. I lavori di manutenzione straordinaria, preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune, potranno essere realizzati direttamente dal gestore utilizzando eventuali utili di gestione o specifici e integrativi contributi dell'Ente in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 7 INTERVENTI MIGLIORATIVI A SPESE DEL GESTORE

Qualora nel corso dell'attività il gestore ravvisi la necessità di realizzare nuove opere, installazioni o strutture, per un miglior utilizzo del complesso, al di fuori di quelle obbligatorie previste dal presente capitolo o di quelle offerte in sede di gara, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, compresa la produzione della necessaria documentazione, previa acquisizione di preventivo parere e relative autorizzazioni scritte da parte dei competenti uffici del Comune.

Tali interventi dovranno sempre essere autorizzati formalmente e dovranno essere realizzati sotto la sorveglianza dell'ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione e dell'ufficio Sport e Attività Ricreative e nel rispetto della vigente legislazione.

Il Comune, qualora riconosca che le nuove opere realizzate dal gestore incrementano il valore dell'immobile, anche dopo che sarà scaduto il termine della gestione, potrà eventualmente valutare se contribuire alle spese sostenute e documentate dal gestore con un rimborso diretto e specifico.

In tal caso nei preventivi atti autorizzativi da parte del Comune dovrà essere espressamente indicato l'eventuale rimborso. Il gestore, qualora carente della necessaria qualificazione, dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice dei Contratti Pubblici.

Non potrà essere riconosciuto al gestore alcun altro rimborso economico di quelle eventualmente pattuito in sede di autorizzazione all'esecuzione delle opere. Alla riconsegna della struttura al Comune, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato precedente. Il Comune ha comunque la facoltà di trattenere le opere a titolo gratuito.

Il Comune si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione.

La procedura per la realizzazione da parte del gestore di interventi di manutenzione straordinaria o di implementazione dei servizi e delle strutture è la seguente.

Prima dell'inizio dei lavori il gestore dovrà presentare al Comune:

- a) il progetto relativo all'esecuzione dei lavori, una relazione descrittiva degli stessi con preventivo indicativo delle spese ed eventualmente la richiesta del corrispettivo;
ovvero
- b) per quei lavori per i quali non è necessaria la presentazione di un progetto, una relazione descrittiva dei lavori, con preventivo indicativo delle spese e la eventuale richiesta di corrispettivo.

Verrà data comunicazione al gestore delle valutazioni fatte dal Comune in ordine all'intervento proposto ed all'eventuale corrispettivo che il Comune si impegna a corrispondere.

L'inizio dei lavori da parte del gestore è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comune ai sensi della normativa vigente in materia urbanistico edilizia. Per gli interventi elencati nella L.R. Toscana 65/2014 art. 149 co. 2, una volta ultimati i lavori dovrà essere proceduto a cura del gestore alla presentazione della certificazione di agibilità. Per gli interventi realizzati a cura del gestore elencati nella L.R. Toscana 65/2014 art. 149 co. 2, una volta ultimati i lavori dovrà essere proceduto a cura dello stesso alla presentazione della certificazione di agibilità dell'impianto. In tale caso il gestore ha diritto allo scomputo delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Comune, dal canone annuale d'uso fino alla concorrenza dell'intera spesa sostenuta.

Qualora siano realizzati interventi di manutenzione all'impianto elettrico od all'impianto idrico-sanitario esistente dovrà essere provveduto a cura del gestore ad inoltrare la certificazione di conformità a regola d'arte degli stessi redatta da impresa abilitata.

L'eventuale corrispettivo sarà erogato da parte del Comune una volta che il gestore avrà inoltrato un rendiconto delle spese sostenute (corredato della copia delle fatture e degli altri documenti fiscalmente validi) e la propria fattura od altro documento fiscalemente valido.

Il Comune diverrà proprietario del bene realizzato a tutti gli effetti.

Qualora venissero realizzati impianti per lo svolgimento di altre discipline sportive è fatto obbligo al gestore accogliere all'interno della propria società o associazione o mediante raggruppamento, le associazioni o società sportive che ne facciano richiesta specializzate nelle nuove discipline, previo parere favorevole espresso dal Comune.

ART. 8 USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TERZE O DA PRIVATI

In applicazione di quanto disposto dal precedente art. 3, il gestore dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive; Enti di promozione sportiva; gestore e Associazioni Sportive dilettantistiche che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport; cittadini e/o gruppi di sportivi a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi, compatibilmente con le attività del gestore stesso, le quali, comunque, dovranno essere tali da consentire l'uso degli stessi anche alle società sportive presenti sul territorio. Detti impianti, infatti, nonostante l'affidamento in gestione fatta al gestore, sono e restano, a tutti gli effetti, pubblici.

L'uso degli impianti sportivi deve essere concesso prioritariamente a Società e Associazioni sportive che abbiano sede nel territorio del Comune o che, pur non avendo la sede nel territorio del Comune, abbiano la maggioranza degli atleti iscritti residenti nel territorio del Comune. L'uso alle Società ed Associazioni sportive che non abbiano detti requisiti è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle prime.

Anche nei casi di utilizzo dell'impianto da parte di terzi o del Comune il gestore dovrà garantire la custodia, la vigilanza e la pulizia dell'impianto.

Gli utilizzatori delle strutture dovranno corrispondere al gestore un compenso sulla base di tariffe di cui al successivo art. 18.

Il gestore è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo degli impianti sportivi, comprendente, sia gli utilizzi da parte del gestore, che quelli delle associazioni terze o dei privati che ne abbiano richiesto l'uso.

Il gestore si obbliga a trasmettere al Comune, unitamente al rendiconto annuale, copia di tutti i contratti stipulati, per ciascun Anno Sportivo, con le suddette Società/Associazioni utilizzatrici degli impianti.

Il gestore si impegna a fornire la massima collaborazione alle attività promosse dal Comune nel campo delle politiche giovanili inerenti all'attività svolta dal gestore medesimo.

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di favorire l'inserimento di ragazzi segnalati dal servizio sociale nelle attività gestite dal gestore, prevedendo un eventuale esonero o riduzione dalle spese di iscrizione come da offerta. Il gestore si impegna a fornire la massima collaborazione alle attività promosse dal Comune nel campo delle politiche giovanili inerenti all'attività svolta dal gestore medesimo.

ART. 9 USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.

Il Comune riserva, inoltre, per sé o per terzi da esso indicati, la possibilità di utilizzare gli impianti, compatibilmente con l'attività del gestore, per lo svolgimento di attività sportive o di altro genere, anche con pubblico pagante, per un massimo di 10 (dieci) giornate all'anno.

In tali giornate Il gestore dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura degli impianti, l'adeguata protezione degli stessi e delle attrezzature ivi presenti, la loro appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune.

Qualora l'utilizzo sia riservato dal Comune per soggetti terzi, il gestore avrà diritto unicamente alla riscossione, direttamente dagli utilizzatori, delle tariffe per l'uso degli impianti da parte di terzi.

Il Comune produrrà al gestore un'apposita assunzione di obblighi e di responsabilità sottoscritta dall'utilizzatore, sia esso pubblico o privato, da lui designato, inerenti gli oneri di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2009 e s.m.i., gli adempimenti previsti per le manifestazioni di pubblico spettacolo, gli obblighi previsti dal DPR 151/2011 per le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi e ogni altro onere di legge in capo al soggetto proprietario e affidatario della gestione dell'immobile.

La responsabilità per gli eventi dannosi che dovessero verificarsi nella presente ipotesi sarà a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati, che dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria da responsabilità, ferma restando tuttavia la responsabilità del gestore nel caso di omessa custodia. Il gestore avrà diritto di rivalersi nei confronti dei terzi utilizzatori per eventuali danni da essi arrecati direttamente o indirettamente agli impianti.

Eventuali danni commessi da terzi autorizzati dal Comune non ricadranno sul gestore, ma saranno da questa segnalati al Comune che provvederà a rivalersi sui responsabili.

ART. 10 PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il gestore garantisce la disponibilità di un numero minimo di sei volontari, opportunamente formati e con esperienza personale nelle attività specifiche.

Il rapporto con il personale dipendente o con i collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali materia.

Tutto il personale volontario operante nel gestore è regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 4 e 7 comma 3° della legge 266 dell'11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi ed i relativi oneri sono a carico del Comune, come indicato al successivo art. 7.

Il gestore si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa ed il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

Il personale del gestore operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato.

Il gestore si impegna ad individuare un responsabile delle attività indicate nella convenzione.

ART. 11 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore e si impegna a:

- a) garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella convenzione;
- b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutti i volontari impegnati nelle attività di cui alla convenzione;
- d) garantire il rispetto degli artt. 4 e 7 della Legge 266/91;
- e) far indossare al proprio personale abbigliamento riconducibile alle insegne del gestore o un tesserino di riconoscimento ben visibile durante lo svolgimento del servizio.

ART. 12 MEZZI ED ATTREZZATURE

Per lo svolgimento dei servizi previsti in convenzione, il gestore si avvarrà di mezzi ed attrezzi idonei a propria disposizione, comunicati al Comune ovvero di mezzi messi a disposizione del Comune stesso.

ART. 13 CORRISPETTIVO ECONOMICO

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso il Comune riconoscerà un contributo annuale al gestore, fino ad un massimo di €. 10.000,00 annui, in base alle modalità di svolgimento delle attività che verranno previste in sede di stipula della convenzione.

ART. 14 DURATA

Il progetto avrà durata 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

ART. 15 RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE

Il gestore si impegna a fornire una relazione contenente il resoconto dettagliato delle attività di cui alla convenzione svolte durante l'annualità precedente, da consegnare al Comune entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento delle attività. Il Comune, attraverso i propri uffici, procederà a verificare lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione e a controllarne la qualità, anche sulla base dei contenuti della relazione suddetta.

La mancata presentazione della relazione, o la sua mancata approvazione da parte del Comune, determinerà l'impossibilità di liquidare il saldo del corrispettivo annuale.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

ART. 16 ESERCIZIO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Il gestore è tenuto a gestire, direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito presso l'impianto sportivo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni amministrative, igienico-sanitarie e licenze di P.A. prescritte dalle vigenti normative in materia per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Le spese inerenti e conseguenti al rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del gestore, in quale non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia. In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali, tutti i prezzi praticati al bar dovranno essere esposti al pubblico mediante una tabella chiara e leggibile. Copia della stessa dovrà essere preventivamente trasmessa al Comune.
- b) condurre tale servizio in modo lodevole e corrispondente all'importanza degli impianti sportivi.
- c) rispettare la normativa previste dal vigente Regolamento di attuazione classificazione acustica comunale e dal vigente Piano di classificazione acustica;
- d) provvedere a che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di abbigliamento decoroso ed idoneo all'immediata individuazione dei soggetti preposti al servizio. Il bar dovrà osservare orario massimo di apertura e chiusura concomitante con l'orario di utilizzo degli impianti sportivi, fatti salvi i periodi di riposo e ferie.

ART. 17 PUBBLICITÀ

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'esterno del perimetro degli impianti è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Soggetto passivo dei tributi è il gestore che avrà ogni relativo obbligo di denuncia e pagamento delle imposte al Comune o al soggetto dal Comune incaricato.

Al gestore, di contro, spetta la gestione e l'incameramento della pubblicità, in qualunque forma realizzata, all'interno del perimetro degli impianti in concessione.

Il gestore si impegna a diffondere gratuitamente, su richiesta del Comune, comunicati di pubblico interesse o relativi ad iniziative promosse dal Comune.

ART. 18 TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI

L'uso da parte di società sportive o altri richiedenti (ad esclusione del Comune) è subordinato al pagamento anticipato di una tariffa, articolata con agevolazioni per le società sportive o di volontariato locale, da corrispondere direttamente al gestore.

Tale tariffa è comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, (uso spogliatoi, campi di gioco segnati, consumi energia elettrica, riscaldamento ed acqua, personale, ripulitura degli impianti e quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività di gara o di allenamento) ed è da concordarsi con il Comune, il cui parere, espresso tramite Deliberazione di Giunta Comunale, sarà obbligatorio e vincolante.

Tutte le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente concessione saranno riscosse e gestite dal gestore che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

Il gestore, nel caso in cui la Società sportiva o altro soggetto utilizzatore non provveda al pagamento della tariffa, è legittimato, ad adempire, previa diffida da inoltrare mediante raccomandata A/R o PEC, contestualmente inoltrata al Comune, a non concedere l'utilizzo degli impianti, in deroga a quanto eventualmente previsto dal calendario annuale.

ART. 19 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il gestore assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi/utenti, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al gestore stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'utilizzo/conduzione dei beni concessi, nonché dall'espletamento delle attività / servizi previsti/consentiti e dagli obblighi tutti previsti dal contratto.

Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune e dei terzi/utenti, il gestore dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio (anche tramite apposita appendice) l'efficacia delle garanzie prestate per i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e/o servizi svolti presso i beni concessi, nonché derivanti dall'utilizzo/conduzione dei beni stessi.

Si precisa in proposito che:

- a) la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.500.000,00 per sinistro
 - Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 2.500.000,00 per sinistro
- b) la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
 - danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
 - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dalla polizza non esonererà in alcun modo il gestore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- a) il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo ecc.);
- b) le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti del Comune prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il gestore dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

ART. 20 COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la selezione dell'ETS con cui sarà avviato il progetto sarà individuata una Commissione con il compito di verificare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

La Commissione, per la valutazione degli ETS, terrà conto inoltre dei seguenti criteri (max. 50 punti):

CRITERI	PUNTEGGIO
Precedenti collaborazioni in progetti con l'amministrazione comunale (indicare il numero di collaborazioni)	Max 10 punti

Progetto di gestione dell'impianto sportivo, con indicazione delle modalità di svolgimento delle attività previste all'art. 1	Max 20 punti
Esperienza maturata nel settore oggetto della convenzione	Max 10 punti
Interventi di miglioria sull'impianto sportivo	Max 5 punti
Numero di volontari impiegabili nelle attività oggetto della convenzione	Max 5 punti

Ai fini della valutazione delle proposte pervenute, la Commissione potrà richiedere approfondimenti e integrazioni documentali. Gli approfondimenti e le integrazioni documentali potranno riguardare esclusivamente documenti già presentati dagli ETS in fase di candidatura, non essendo consentito inviare nuovi documenti dopo la presentazione della domanda.

Le integrazioni richieste dovranno essere fornite entro 5 giorni dalla comunicazione ed esclusivamente tramite PEC, a pena di esclusione dal Progetto.

La graduatoria, con l'indicazione dell'ETS dichiarato idoneo, sarà pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito del Comune, con valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione.

ART. 21 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Le candidature degli ETS dovranno pervenire **entro e non oltre il giorno 19/11/2025**, a pena di esclusione. La domanda dovrà pervenire al Comune via PEC all'indirizzo comune.sancascianovp@postacert.toscana.it indicando in oggetto **“Candidatura per progetto gestione impianto sportivo Montefiridolfi”**. La stessa dovrà contenere:

- Istanza di partecipazione secondo il modulo allo scopo predisposto, sottoscritto dal legale rappresentante;
- Documento progettuale con indicazione delle eventuali premalità previste dall'art. 20 (su carta libera);
- Atto Costitutivo e Statuto dell'ETS;
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ufficio competente alla gestione del procedimento è l'ufficio Sport e Attività Ricreative. Il responsabile del procedimento è il dott. Guido Gamannossi.

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la gestione amministrativa dell'iniziativa oggetto del presente avviso ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

Il trattamento potrà essere effettuato sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla presente procedura.

I dati non saranno oggetto di comunicazione. Il titolare del trattamento è il Comune di San Casciano in Val di Pesa, con sede in via Niccolò Machiavelli n. 56.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Eventuali informazioni relativamente alla procedura in oggetto, potranno essere richieste al Servizio Sviluppo del Territorio e Rapporti Istituzionali, telefonando al numero 055 8256235 – e-mail: g.gamnossi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente www.sancascianovp.net